



## COMUNICATO STAMPA 14 APRILE 2021

Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata".

# **NON APPLICABILE PER MANCANZA DI BUON SENSO.**

Roma, 14 Aprile 2021 – Il Sindacato Autonomo pone una serie di perplessità interpretative e applicative della circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021: "**Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata**". **Angelo Testa, presidente nazionale SNAMI**: «La parte del testo che recita " ... nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante" è inapplicabile perché non attiene ai compiti del Medico di Medicina Generale sapere se un'azienda voglia e possa perseguire per un lavoratore tale possibilità. Di conseguenza **il medico non può e non deve certificare.**» «Altro vulnus» aggiunge **Gennaro Caiffa, vice segretario nazionale SNAMI** «è il passo " ... il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia". E' chiaro che dovremmo basarci su una **semplice dichiarazione di chi potrebbe avere tutto l'interesse a sostenere la tesi del contatto stretto per poter usufruire dell'istituto della malattia.** Molto meglio il percorso attuale che prevede sia la sanità pubblica a provvedere ed emanare il provvedimento di quarantena.» «E' chiaro» conclude **Angelo Testa** «che si sia stati frettolosi e poco riflessivi nell'emanare **una circolare che abbonda di criticità e scarsa applicabilità per cui il tutto va necessariamente rivisitato e corretto secondo principi di applicabilità, rispetto delle norme già in essere e soprattutto con doveroso buon senso.**»

*Ufficio Stampa Nazionale*

**S.N.A.M.I. Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani**  
Viale Parioli 40 00197- ROMA Tel.06/45.42.26.16 Fax 06/96.03.89.81  
Sito Web [www.snami.org](http://www.snami.org) – mail [snami@snami.org](mailto:snami@snami.org)- pec [snami@pec.snami.org](mailto:snami@pec.snami.org)